

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 492/AV4 DEL 02/07/2018**

**Oggetto: FORNITURA DI PRESIDI SANITARI PER L'IGIENE DI PAZIENTI DEGENTI
NON AUTOSUFFICIENTI E/O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI –
AGGIUDICAZIONE – CIG: 74276724D6**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di adottare la presente determina a contrarre per l'affidamento, mediante affidamento diretto, della fornitura di presidi per l'igiene di pazienti degenti non autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti in favore dell'Area Vasta 4 di Fermo;
2. di precisare che i documenti di gara saranno perfezionati a cura del RUP, su indicazione del progettista incaricato dal Direttore di Area Vasta 4;
3. di dare atto della nomina a RUP del funzionario UOC Acquisti e Logistica Dott.ssa Barbara Poli;
4. di precisare che la spesa presunta del presente atto di € 79.050,00 + IVA 22% (€ 96.441,00 IVA inclusa) riferita a mesi 12 con decorrenza prevista per il 01/05/2018 e imputabile al conto n. 0501130101 sarà resa compatibile con il budget 2018 e successivi quando definiti e assegnati;
5. di dichiarare la competenza e la contabilità economica della spesa complessiva presunta secondo quanto precisato nel documento istruttorio e attestato in calce al presente atto dal Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza Coordinatore Area Vasta ASUR Dott. Luigi

Stortini e dal Dirigente amministrativo del Controllo di Gestione Dott. Daniele Rocchi;

6. di accantonare ai sensi dell'art. 113 del D. Lgv. 50/2016 l'importo di € 3.794,40, da destinare a fondo risorse finanziarie;
7. di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altro";
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
9. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
10. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96.

Firma

Il Direttore della AREA VASTA 4

Dott. Licio Livini

La presente determina consta di n. 17 pagine di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC Acquisti e Logistica)

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/2005 (Art. 3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/2005 DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e successive proroghe; DGASUR n. 4/2017 (Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell'ASUR Marche); D. Lgv. 50/2016 (Codice contratti pubblici).

In data 18/10/2016 (doc.to agli atti) il Dr. Mirco Gregorini, in qualità di Dirigente UOS Area Infermieristica ed Ostetrica, presentava richiesta preliminare di acquisto avente ad oggetto presidi per l'igiene di pazienti degenti non autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti destinati al reparto di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Fermo.

Nella succitata richiesta il Dr. Mirco Gregorini descriveva dettagliatamente la sperimentazione effettuata presso l'Hospice di Montegranaro mostrando: "(...) *i seguenti risultati/vantaggi organizzativi, assistenziali e di comfort per l'utente (...):*

- *non si necessita più di acqua, traverse o asciugamani per l'igiene del paziente (...);*
- *non è più necessario l'utilizzo delle consuete creme idratanti e lenitive nel caso di cute irritata o sofferente (...);*
- *non è sempre necessario che vengano cambiate le lenzuola ad ogni igiene totale praticato al paziente in quanto il non utilizzo dell'acqua impedisce che queste si bagnino ogni volta (...);*
- *il tempo impiegato dagli operatori per una igiene sia parziale che completa del paziente è circa la metà rispetto al sistema tradizionalmente utilizzato (...).*

Successivamente tale sperimentazione veniva estesa all'UOC Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Fermo confermando: "*il miglioramento della qualità degli effetti sugli utenti derivanti dalle cure igieniche*" e "*il risparmio del "tempo lavoro" degli operatori che potrebbe essere impegnato per altre fondamentali attività assistenziali.*"

Con nota ID 395724|24/07/2017|FMSPS (doc.to agli atti) il Dr. Renato Rocchi, in qualità di nuovo Dirigente UOS Area Infermieristica ed Ostetrica, confermava i vantaggi di tali dispositivi sia in termini di implementazione di efficacia che di efficienza delle cure infermieristiche, richiedendone l'acquisto per l'intera AV 4, con particolare riferimento alle seguenti Unità Operative:

- UOC Medicina Interna P.O. di Fermo;
- UOC Medicina Interna P.O. di Amandola;
- RSA Petritoli;
- RSA Amandola;
- Cure Intermedie Montegiorgio;
- Cure Intermedie Sant'Elpidio a Mare;
- Hospice Montegranaro.

Nella medesima nota Il Dott. Rocchi, da considerarsi quale progettista della presente gara, elencava il materiale oggetto di sperimentazione, da mettere a gara.

Con nota del 04/08/2017 (doc.to agli atti) il Direttore UOC Acquisti e Logistica Dott. Fulvio De Cicco procedeva alla nomina del RUP individuando la Sig.ra Luigina Mancini, la quale procedeva innanzitutto alla valutazione della spesa complessiva presunta pari ad € 79.050,00 + IVA 22% (96.441,00 IVA compresa) riferita ad una durata iniziale di mesi 12.

A cura della Dott.ssa Barbara Poli, medio tempore nominata nuovo RUP, essendo emersa in corso della succitata sperimentazione una significativa specificità del prodotto utilizzato al fine di verificare la pluralità effettiva di altri concorrenti di decideva di procedere a consultazioni preliminari di mercato ex art. 66 D.Lgs 50/2016 tramite avviso pubblicato in data 08/11/2017 sul sito dell'amministrazione trasparente dell'Asur Marche perveniva tempestiva manifestazione di interesse a mezzo PEC da parte dei seguenti candidati:

1. PHARMA EEC Srl di Parma
2. PAOLETTI Srl UNIPERSONALE di Porto Sant'Elpidio (FM)
3. CARBINI GROUP SRL di Montecarotto (AN)

4. SCA HYGIENE PRODUCUTS Spa di Altopascio (LU)

I tre candidati venivano invitati a presentare la campionatura di quanto offerto, per poter testare il prodotto sui pazienti degenti.

Dopo aver vagliato attentamente le offerte tecniche, il Dr. Rocchi, in qualità di esperto tecnico, in collaborazione con la dott.ssa Galiè, redigeva una relazione tecnica in data 16/02/2018 (documento agli atti), in cui dichiarava che, dopo aver provveduto a testare sui pazienti della Medicina Interna di Amandola le campionature dei candidati Pharma EEC e Carbini Group, e a paragonarle a quelle della Paoletti (la sperimentazione con la Paoletti era già avvenuta nel 2016) ha ritenuto che il prodotto offerto da quest'ultima fosse l'unico in grado di soddisfare pienamente le esigenze assistenziali di Area Vasta, soprattutto per il suo utilizzo sulla cute lesa.

Per tale ragione, ricorrendo i presupposti di unicità di cui all'art. 63, comma 2, lett. b *“quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto”*, si avviava negoziazione con la Paoletti Srl Unipersonale mediante richiesta di offerta definitiva con PEC del 21 marzo 2018 (doc.to agli atti).

In data 05 aprile 2018 veniva presentata tale offerta. In esito a verifica positiva della documentazione amministrativa, il concorrente veniva ammesso alla valutazione tecnica. Quest'ultima, effettuata dal dott. Rocchi, confermava l'idoneità di quanto proposto. L'offerta economica di € 79.050,00 (€ 96.441,00 iva compresa) risulta congrua. I documenti sono conservati dal RUP presso l'UOC Acquisti e Logistica.

Si precisa che la spesa complessiva inferiore alla soglia comunitaria attribuisce la competenza per valore all'Area Vasta, come stabilito dal “Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell'ASUR Marche” (determina 4DGASUR2017).

Con riferimento alla competenza e compatibilità economica della suddetta spesa, si rinvia alla scheda di budget sottoscritta dal Direttore UOC Acquisti e Logistica (doc.to agli atti) e alla dichiarazione del Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza Coordinatore Area Vasta ASUR e del Dirigente Amministrativo del Controllo di gestione in calce al presente documento.

Per le ragioni sopra esposte se ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta 4 mediante il seguente schema di determina:

- di dare atto dell'espletamento delle consultazioni di mercato ex art. 66;
- di dare atto del ricorrere dei presupposti ex art. 63, comma 2, lett. b del D.lgs. 50/2016 *“quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto”*, secondo quanto accertato con le consultazioni preliminari di mercato, come da parere tecnico acquisito;
- di dare atto dell'espletamento della procedura negoziata tramite acquisizione dell'offerta definitiva valutata tecnicamente conforme ed economicamente congrua;
- di affidare la fornitura di presidi per l'igiene di pazienti degenti non autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti, in favore della ditta PAOLETTI SRL UNIPERSONALE di Porto S. Elpidio (FM), corrente in Piazza Dante Alighieri 23 P.to S. Elpidio (P. IVA/CF IT01572210449);
- di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto d'appalto allegato in basso stipulato a seguito dell'offerta definitiva e conforme a quanto richiesto;
- di precisare che l'importo complessivo iniziale sarà di € 96.441,00 (€ 79.050,00 + IVA), riferito ad una durata di mesi 12; si prevede opzione di estensione fino ad € 221.000,00 (IVA esclusa), entro mesi 12 dalla data di stipula del contratto, con termine iniziale presunto in data 01 giugno 2018 e termine finale presunto in data 31 maggio 2019);
- di affidare la responsabilità dell'esecuzione al Dr. Renato Rocchi, Dirigente UOS Area Infermieristica Ostetrica o persona dallo stesso delegata;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996;
- di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96.

Fermo, 15.05.2018

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Barbara Poli

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4

Dott. Fulvio De Cicco

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, vista la dichiarazione formulata dal Direttore dell'UOC Acquisti e Logistica, mediante la sottoscrizione della scheda di budget, attestano che la spesa del presente atto sarà resa compatibile con la disponibilità economica dei budget 2018 (conto n.0501130101 AUT. AV4PROVV. N. 2 SUB 1) e 2019, quando definiti e assegnati.

Il Dirigente Amministrativo Controllo Gestione

Dott. Daniele Rocchi

Il Direttore UOC Area Dipartimentale

Contabilità Bilancio e Finanza

Coordinatore Area vasta ASUR

Dott. Luigi Stortini

PROPOSTA DI SPESA-BUDGET 2018

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

CONTO: 0501130101 – AV4PROVV. AUT. 2/SUB.1

DESCRIZIONE CONTO: PRESIDI PER L'IGIENE DI PAZIENTI DEGENTI NON AUTOSUFFICIENTI
E/O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI

A	BUDGET ANNO 2018	Euro: _____
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2018	Euro: _____
C=A-B	BUDGET RESIDUO	Euro: _____
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 96.441,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro: _____

In caso di non disponibilità di budget, indicare le motivazioni della richiesta ed i conti di propria competenza dai quali reperire le risorse necessarie.

PRECISAZIONI PER SPESE PLURIENNALI

(Le spese pluriennali vanno indicate anche con riferimento agli esercizi successivi che con separati atti saranno assunte).

Spesa complessiva di Euro: 96.441,00 IVA inclusa (€ 79.050,00 + IVA 22%) per il periodo dal 01/05/2018 al 31/04/2019 (mesi 12).

Anno: 2018	Spesa da registrare	Euro: 64.294,00 IVA inclusa
Anno: 2019	Spesa da registrare	Euro: 32.147,00 IVA inclusa

Fermo, li 15/05/2018

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica
Dott. Fulvio De Cicco

- ALLEGATI -

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI
PRESIDI PER L'IGIENE DI PAZIENTI DEGENTI NON AUTOSUFFICIENTI E/O PARZIALMENTE
AUTOSUFFICIENTI
CIG: 74276724D6 - ANNI: 2018/2020**

Art. 1 - Oggetto e obiettivi

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di presidi per l'igiene di pazienti degenti non autosufficienti e/o autosufficienti, finalizzato al fabbisogno dei pazienti di varie UOC del P.O. di Fermo, per un importo presunto complessivo di € 79.050,00 + IVA 22% (€ 96.441,00 iva compresa) ed una durata iniziale di mesi 12, con opzione di proroga. L'aggiudicazione avverrà a lotto unico. Eventuali migliorie proposte in sede di offerta s'intendono quale integrazione del presente contratto, costituendo a pieno titolo obbligazione dello stesso, compresi i rimedi in caso di inadempimento.

Art. 2 – Specifiche tecniche

Le caratteristiche e specifiche tecniche di seguito descritte devono considerarsi minime. Ogni indicazione o misurazione deve intendersi preceduta dalla parola "circa", salvo diversa precisazione (per esempio "non inferiore"). Si applica il principio di equivalenza tecnica secondo quando indicato dal disciplinare di gara. Eventuali caratteristiche e specifiche migliorative offerte in gara, in caso di aggiudicazione s'intenderanno incluse nel contratto.

Tutti i dispositivi oggetto della fornitura:

- devono essere in confezione singola sterile di pratica apertura;
- devono avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a $\frac{3}{4}$ della validità massima;
- su ogni collo e sulle confezioni devono essere riportati a caratteri indelebili e in lingua italiana:
 - la tipologia e la descrizione del materiale contenuto;
 - le dimensioni e la quantità contenuta (in unità);
 - il numero del lotto di produzione;
 - le informazioni, le raccomandazioni e le indicazioni per un corretto utilizzo del materiale;
 - la data di preparazione e/o di scadenza, in modo che sia chiaro il periodo di validità del prodotto;
 - i riferimenti relativi al produttore e/o distributore;
- l'etichetta dovrà indicare, a caratteri indelebili e in lingua italiana, le seguenti informazioni:
 - nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante;
 - le indicazioni strettamente necessarie per consentire all'utilizzatore di identificare il dispositivo e il contenuto della confezione;
 - l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe essere utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese;
 - se del caso, l'indicazione che il dispositivo è monouso;
 - se del caso, la parola "sterile";
 - le condizioni specifiche di conservazione e/o manipolazione;
 - eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;
 - avvertenze e/o precauzioni da prendere;

- devono essere conformi alla Legge 713/1986 e s.m.i. per i prodotti cosmetici;

Il dispositivo deve essere costituito da panni pre-imbibiti di una miscela di sostanze naturali, detergenti, emollienti ed idratanti per l'epidermide, senza necessità di risciacquo ed asciugatura. Il sistema deve essere composto da n.2 tipologie di panni integrati aventi le seguenti caratteristiche:

Sub-lotto 1 (daily care)

- detergente, preinumidito e latex free indicato per l'igiene mattutina, la pulizia della zona perineale e per le cure igieniche parziali e/o totali del corpo;
- pronto all'uso direttamente della confezione, senza necessità di utilizzo di alcun presidio aggiuntivo;
- multistrato e groffato, per una efficace rimozione dello sporco, idratante e lenitivo;
- privo di alcoli, disinfettanti e qualsiasi altra sostanza potenzialmente irritante (come PEG, derivati della formaldeide) e senza nessun rilascio di particelle di tessuto o sfaldamento durante l'uso;
- resistente alle normali manovre di utilizzo di consistenza compresa tra 80/100 gr/m²;
- dimensioni: comprese tra cm 20 e cm 30 e a forma rettangolare;
- confezionamento: evita l'evaporazione della soluzione di trattamento presente nel panno e consente il facile utilizzo anche ad un operatore che indossa i guanti (in caso di confezionamento multiplo è previsto l'utilizzo di buste o scatole di ingombro ridotto).

Sub-lotto 2 (daily clean)

- preinumidito e latex free indicato per la detersione della cute, in integrazione al panno A (di cui ne deve riprendere la formulazione di base ma con minori o ridotte concentrazioni di sostanze imbibenti);
- pronto all'uso direttamente dalla confezione, senza la necessità di utilizzo di alcun presidio aggiuntivo;
- resistente alle normali manovre di utilizzo di consistenza compresa tra 50/90 gr/m²;
- dimensioni: comprese tra cm 20 e cm 30 e a forma rettangolare;
- confezionamento: evita l'evaporazione della soluzione di trattamento presente nel panno e consente il facile utilizzo anche ad un operatore che indossa i guanti (in caso di confezionamento multiplo è previsto l'utilizzo di buste o scatole di ingombro ridotto).

Art.3 Quantità

Le quantità dei sub-lotti sono le seguenti, salvo eventuali variazioni previste all'art.15:

- sub-lotto 1: tot. 135.000;
- sub-lotto 2: tot. 212.000.

Art.4 Riservatezza

Qualsiasi dato, notizia o informazione di cui è titolare la Stazione Appaltante fornita al concorrente o aggiudicatario, o di cui lo stesso venisse a conoscenza nell'ambito dell'attività oggetto del presente capitolato, sarà oggetto di trattamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza dei dati personali e nel rispetto dell'obbligo di assoluta riservatezza e del segreto professionale. I dati che verranno richiesti alla Stazione Appaltante per l'espletamento delle attività in oggetto saranno, se necessario, conservati dal concorrente o aggiudicatario in archivi sia elettronici che cartacei, comunque con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa. I dati riguardanti la Stazione Appaltante dovranno essere utilizzati solo per le finalità oggetto del presente contratto e non saranno comunicati né diffusi per altri fini, se non previo consenso scritto da parte della Stazione Appaltante. Si conviene che tutti i dati, notizie o informazioni di cui il

concorrente o aggiudicatario venisse a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico ricevuto rivestono carattere di assoluta riservatezza: ne segue l'impegno a mantenere sugli stessi il più stretto riserbo. L'eventuale rivelazione a terzi, tanto in pendenza di rapporto quanto dopo la sua cessazione sarà soggetta alle sanzioni previste dall'art. 622 c.p. e dal D. Lgv. n°196/2003 oltre che da eventuali azioni per il risarcimento del danno. Il concorrente o aggiudicatario sarà considerato titolare del trattamento dei dati oggetto del presente contratto, potendo la Stazione Appaltante ad essa rivolgersi per far valere i suoi diritti ai sensi dell'art. 7 D. Lgv. n°196/2003 e per qualsiasi chiarimento in materia di riservatezza.

Art.5 Pagamenti

Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariali per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento avverrà in contraddittorio. La fattura dovrà indicare i riferimenti dell'ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; ed il codice univoco ufficio 0TXQBM (zero TXQBM) dell'Area Vasta 4 di Fermo e il codice univoco ufficio B7TZL dell'Area Vasta 5 per la fatturazione elettronica.

Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di prestazioni periodiche o continuative, l'aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi. In caso di prestazioni eterogenee e relative voci di costo (ad esempio canone di noleggio, di assistenza, materiale di consumo etc.), l'aggiudicatario è tenuto a richiesta della Stazione Appaltante all'emissione di fatture distinte per ciascuna voce di costo. A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio.

Art.6 Sicurezza

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all'oggetto della presente fornitura.

Non sussistono rischi da interferenza.

Art.7 Verifiche

Ferme le modalità di verifica dell'aggiudicatario eventualmente proposte dallo stesso in sede di offerta, la stazione appaltante può in ogni momento verificare il corretto andamento dell'appalto. La tipologia e la qualità dei prodotti forniti possono essere verificate, tra l'altro, mediante comparazione con i campioni di gara se pertinente, oppure con i corrispondenti prodotti reperiti sul libero mercato, se pertinente. A discrezione del direttore dell'esecuzione la funzione di controllo potrà essere affidata ad un soggetto terzo il quale dovrà attivarsi secondo apposito protocollo, descrittivo delle obbligazioni contrattuali e debitamente portato a conoscenza dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario aggiorna in ogni caso senza ritardo la Stazione Appaltante sull'andamento dell'appalto e su eventuali criticità rilevate nei confronti dell'utenza.

Art.8 Penali

In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all'aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, comunica la penale in misura da stabilirsi, sentito il responsabile dell'esecuzione se del caso, in misura compresa tra lo 0,5% e il 2% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di opzioni solo se già esercitate, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento. In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura dello 0,01% pro die. Nel caso di beni inventariali, la mancata o negativa verifica di conformità oltre il termine di gg 25 dalla data di consegna sarà considerato adempimento tardivo. L'esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento. L'irrogazione della penale non esclude l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno, quando accertato.

Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento.

La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di ASUR Area Vasta 4 - IBAN IT57F060550260000000008174; causale "penale contratto (specificare oggetto e CIG)". In mancanza sarà garantita dall'eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta.

Art.9 Esatta consegna

La frequenza (indicativamente mensile) e la quantità dei singoli ordini sarà concordata dalle parti con esclusivo riguardo alle esigenze della Stazione Appaltante. Le consegne devono essere effettuate presso il Magazzino indicato nell'ordinativo di fornitura nel termine massimo di 6 gg dal ricevimento dell'ordine, termine che dovrà essere di n. 48 ore in caso di richiesta urgente riferita a beni di consumo. Al momento della consegna la merce dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto (DDT), sul quale dovranno essere obbligatoriamente indicati:

- luogo di consegna della merce;
- numero e data dell'ordine.

In caso di merce con data di scadenza, i prodotti devono avere alla data di consegna una validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista.

I trasporti dovranno essere effettuati in conformità alla vigente normativa in materia. Salvo il caso di urgenza o imprevedibili cause di forza maggiore, le consegne dovranno effettuarsi in orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 13.00 (limitatamente all'AV4 di Fermo con automezzi di dimensioni non superiori a T 3,5 e bancali di altezza max mt 2,0). Qualora l'aggiudicatario per causa di forza maggiore o imprevisto non sia in grado di consegnare i prodotti rispettando il volume/quantitativo richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione ed essere autorizzato dalla Stazione Appaltante alla consegna sostitutiva; tale situazione potrà permanere solo temporaneamente per comprovati stati di necessità. In caso di difformità, anche parziale, il fornitore dovrà garantire la sostituzione del prodotto entro gg 5 dalla previa contestazione scritta della AV interessata, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni imputabili al ritardo ed ogni rimedio, ivi compreso il libero approvvigionamento con maggior spesa imputabile al fornitore. Tale contestazione e/o richiesta dovrà avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta consegna della merce.

La mancata sostituzione della merce, così come la mancata accettazione della stessa da parte della Stazione Appaltante per giustificato motivo, sarà considerata quale "mancata consegna", legittimando ai rimedi previsti dal presente contratto.

Art. 10 Formazione all'utilizzo

In fase di installazione e collaudo deve essere prestata idonea formazione teorico-pratica al corretto utilizzo dei beni oggetto di fornitura. Fatto salvo quanto eventualmente previsto in fase di offerta, anche

migliorativa, l'aggiudicatario garantisce inoltre formazione teorica e pratica approfondite a tutto il personale interessato. A tale scopo, entro gg. 15 dalla stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare un programma formativo definitivo comprensivo della sintesi degli argomenti, cronoprogramma e durata delle sessioni. Salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante, l'attività formativa dovrà svolgersi non oltre gg. 20 dalla data di stipula del contratto e presso la sede della S.A. L'offerta dei corsi per il personale sanitario dovrà essere autorizzata dal direttore dell'esecuzione, che si riserva di valutarne i contenuti e di integrarli nel caso in cui fosse necessario. I contenuti e le modalità dell'attività formativa saranno quelli necessari all'apprendimento del corretto utilizzo dell'oggetto del contratto. La didattica rivolta al personale per il quale è prevista la formazione tramite crediti formativi ECM (tipicamente ruolo sanitario, es: Medici, Tecnici di Radiologia, Infermieri), potrà essere inserita dalla Stazione Appaltante in iniziative formative rispondenti ai criteri fissati dalla Regione Marche per il conseguimento dei Crediti Formativi ECM. Pertanto l'aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione necessaria nei modi e entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante. Dovrà essere altresì fornito supporto formativo in corso di contratto. Ogni onere s'intende compreso nell'offerta. Il corretto e completo svolgimento delle attività formative dovrà essere attestato dal responsabile dell'esecuzione.

Art.11 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l'intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell'aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante.

In caso di RTI la garanzia è presentata dal mandatario capogruppo in nome e per conto di tutti i raggruppati, da indicarsi esplicitamente nel documento medesimo, su mandato irrevocabile di questi ultimi.

Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti.

Art.12 Durata

Fermo quanto stabilito dall'art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il contratto ha durata iniziale di mesi 12, con opzione di proroga fino a un massimo di ulteriori mesi 24 ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016. Per importo e variazioni di volume si rinvia all'art.16 (Importo e variazioni).

Art.13 Revisione prezzi

Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell'art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l'eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell'aggiudicatario dell'effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà

effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l'indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante.

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.

Art.14 Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'UOC Bilancio AV4 (fax 0734/6252851 tel. 0734/6252899 PEC areavasta4.asur@emarche.it) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti "di filiera" un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l'aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti "di filiera". Inoltre, qualora l'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art.15 Importo e variazioni

Fermo quanto stabilito dall'art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il valore iniziale del contratto è pari al prezzo di aggiudicazione, escluse opzioni non ancora esercitate.

La Stazione Appaltante può richiedere variazioni contrattuali per esigenze emergenti in corso di esecuzione del contratto. È facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione volume e relativo importo, fino al 50% dell'importo iniziale presunto.

Richiamato l'art. 106 D. Lgv. 50/2016, è altresì facoltà della stazione appaltante variare in aumento volume e relativo importo, nel limite di € 221.000,00 + IVA complessivi. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, variazioni qualitative in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Successivamente alla scadenza iniziale, le parti hanno facoltà di apportare modifiche o migliorie di dettaglio tali da meglio corrispondere all'interesse pubblico perseguito; comprese migliori economiche a favore della stazione appaltante. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una pluralità di lotti o sub-lotti, la presente clausola può applicarsi a discrezione della stazione appaltante all'importo e volume complessivi, operando compensazioni tra i singoli lotti o sub-lotti medesimi.

Art.16 Responsabile di commessa

L'aggiudicatario comunica entro la data di stipula del contratto nome e recapiti (telefono, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo per impegnare l'aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all'appalto in oggetto. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

Art. 17 - Informazioni relative all'appalto

L'aggiudicatario assume l'obbligo di comunicare periodicamente, e comunque entro gg. 30 dalla richiesta e nelle modalità contrattualmente previste, le informazioni e i dati organizzativi ed economici rilevanti per il contratto del quale trattasi (a titolo esemplificativo, se pertinenti: filiera dei fornitori, dipendenti e personale impiegato, dati economici e fatturato, etc.).

Art.18 Attestazione corretta esecuzione

Con riferimento alla regolare esecuzione dell'appalto, si rammenta come a norma del DPR 445/2000 come modificato dalla L 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) le relative eventuali certificazioni (o attestazioni) rilasciate dalla PA siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati debba essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*». Le PPAA devono pertanto «... *acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni*».

Tanto evidenziato, qualora l'aggiudicatario intendesse comunque richiedere un'attestazione di regolare esecuzione, dovrà farlo inviando la relativa istanza all'UOC Bilancio AV4 all'indirizzo di posta elettronica **sergio.cocciaretto@sanita.marche.it**, comprensiva delle seguenti informazioni a pena di irricevibilità: oggetto; determina di affidamento (se pertinente); CIG; RUP; periodo di riferimento e relativo fatturato. La SA darà riscontro entro gg. 30 dal ricevimento di regolare istanza.

Art.19 Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 D. Lgv. 50/2016 (risoluzione), oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a. carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016;
- b. condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
- c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, risultante dalla comminazione di una o più penali complessivamente non inferiori al 10% del valore dell'ammontare netto contrattuale, comprensivo di opzioni solo se già esercitate;
- d. violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- e. interruzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- f. violazione del dovere di riservatezza previsto dal presente contratto;
- g. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- h. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura o di servizi, che si protragga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni eventualmente indicato, se pertinente.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

Art. 20 Prova

I primi tre mesi di esecuzione del contratto, decorrenti dalla data di positivo collaudo delle apparecchiature/data di emissione del primo ordinativo di fornitura saranno considerati periodo di prova, al fine di accertare la piena idoneità tecnica e funzionale delle prestazioni rese in ordine alle esigenze della Stazione Appaltante. Al termine di tale periodo, in caso di parere negativo del responsabile dell'esecuzione, la Stazione Appaltante potrà esercitare recesso anticipato da comunicarsi formalmente non oltre gg 30 dalla sopra citata scadenza. Il recesso produrrà effetti successivamente a gg 15 dal suo ricevimento, salvo diverso termine eventualmente concordato tra le parti.

L'aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto indenne per le prestazioni effettivamente rese, salvo che le stesse non abbiano determinato inadempimento contrattuale, formalmente ed autonomamente contestato.

Art.21 Foro competente

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Fermo, fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.

Art.22 Cessione di contratto

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgv. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, escussione della garanzia definitiva e risoluzione del contratto medesimo. Pertanto, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, potrà avvenire e produrre i relativi effetti giuridici solo previa autorizzazione espressa della Stazione Appaltante, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di legge di cui all'art. 106 D. Lgv. 50/2016.

Art.23 Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario può affidare in subappalto nel limite del 30% tutte le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché sia dimostrata in capo al subappaltatore, tramite dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante di quest'ultimo o del concorrente, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016, nonché all'atto dell'offerta abbia indicato: le prestazioni che intende subappaltare; una terna di subappaltatori (solo nel caso di importo complessivo del contratto sopra soglia, comprese opzioni).

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'aggiudicatario si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, corredato da: certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; corredato altresì da dichiarazione concernente l'esistenza o meno di forme di controllo ex art. 2359 c.c.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Si obbliga altresì a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso

vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La Stazione Appaltante rilascia il certificato di regolare esecuzione scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

Art. 24 - Patto di integrità

Il Patto d'Integrità ASUR, disponibile al link <http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrita>, stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra Stazione Appaltante ASUR gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto. La stipula del contratto importa formale adesione.